


Le modalità del servizio farmaceutico devono attuarsi nell'ambito di una rete integrata degli esercizi: ha perciò destato scalpore la recente giurisprudenza in materia di orari di apertura delle farmacie

A CURA DELLO STUDIO
DELL'AVVOCATO B. R. NICOLOSO
FIRENZE - ROMA

Ha destato un certo scalpore - di opposto segno, come è ormai una consuetudine nel contrasto tra l'armonia (della professione) e l'invenzione (dell'impresa) - la recente giurisprudenza in materia di orari di apertura delle farmacie secondo cui: «Una volta venuto meno, a norma dell'articolo 34 della L.R. Campania n. 1/2007, il limite di apertura massima delle 44 ore settimanali delle farmacie (e confermato il limite minimo di 40 ore di apertura settimanale) devono ritenersi venute meno tutte le previsioni dettate dall'esigenza di contenere i periodi di apertura delle farmacie, e così, l'intervallo nel corso della giornata (con la conseguente possibilità di effettuare un orario giornaliero continuato) ovvero della mezza giornata di riposo settimanale ovvero la impossibilità di restare aperti in giorni in cui la farmacia non è di turno, mentre rimane confermato l'obbligo di un periodo feriale di 15




giorni l'anno prorogabili, a richiesta, di ulteriori 15 giorni».

Ma che pure aggiunge: «Se nessuna autorizzazione appare necessaria per protrarre, a norma dell'articolo 34 della L.R. Campania, l'orario di apertura delle farmacie oltre le 44 ore settimanali sancito direttamente a livello legislativo, s'impone pur sempre che le modalità del servizio farmaceutico si attuino nell'ambito di una rete integrata delle farmacie, attraverso una disciplina di regolamentazione dei pur liberalizzati

orari di apertura e di chiusura e dei turni obbligatori da coordinarsi tra le varie farmacie interessate dalla turnazione, secondo una prospettiva non già volta all'indiscriminato criterio della autodeclinazione, ma sotto le linee guida e la supervisione delle Autorità preposte (ciascuna per quanto di propria competenza) al relativo ordinamento di settore». (Tar Campania, Napoli, Sezione V, 17 settembre 2008, n. 10246).

Ciò in riferimento al *dictum* della giurisprudenza (del massimo organo di



Orario flessibile

giustizia amministrativa) che appare ben più rigorosa nel ritenere che «La disciplina di vendita dei farmaci e la regolamentazione degli orari delle farmacie risponde a criteri pubblicistici in relazione alla rilevanza che l'ordinamento attribuisce alla vendita di tali prodotti per la salute pubblica anche con riguardo al paradigma costituzionale di riferimento: l'articolo 32 infatti attribuisce alla Repubblica la funzione di tutelare la salute come fondamentale diritto dell'individuo e

interesse della collettività, attribuendo agli appalti pubblici una funzione attiva e penetrante: in tal senso, proprio in riferimento agli orari delle farmacie la Corte Costituzionale, con sentenza n. 27 del 2003, ha rilevato che l'accentuazione di una forma di concorrenza tra le farmacie basata sul prolungamento degli orari di apertura potrebbe contribuire alla scomparsa degli esercizi minori e così alterare la rete capillare delle farmacie». (Consiglio di Stato, Sezione

V, 16 febbraio 2009, n. 843, che conferma la sentenza del Tar Emilia Romagna, Bologna, Sezione I, 7 maggio 2007, n. 459).

TRA ARMONIA E INVENZIONE

Ma la chiave di lettura della relativa disciplina è espressa inequivocabilmente dalla pronuncia del Giudice delle leggi, secondo cui la *mens legis* in materia di orari di apertura delle farmacie (ascritta alla competenza legislativa delle Regioni) deve far salva "la rete delle farmacie" per assicurare con continuità territoriale e temporale il servizio farmaceutico, atteso che «*le finalità che la Legge vuol raggiungere con il contingentamento delle farmacie (assicurare ai cittadini la continuità del servizio ed agli utenti un determinato bacino d'utenza) vanno nello stesso senso di quelle che si vogliono conseguire con la limitazione dei turni e degli orari, in quanto l'accentuazione di una forma di concorrenza tra le farmacie basata sul prolungamento degli orari di apertura potrebbe contribuire alla scomparsa degli esercizi minori e così alterare quella che viene comunemente chiamata la rete capillare delle farmacie: esiste in altri termini, nella non irragionevole valutazione del Legislatore, un nesso tra il contingentamento delle farmacie e la limitazione degli orari delle stesse, concorrendo entrambi gli strumenti alla migliore realizzazione del servizio pubblico considerato nel suo complesso*» (Corte Costituzionale, 4 febbraio 2003, n. 27).

Il prevalere dell'armonia sull'invenzione dovrebbe allora suggerire (ma saremo mai sentiti?) di non trasformare gli orari di apertura della rete delle farmacie, deputate a garantire in via capillare il servizio farmaceutico, in altrettanti "orologi molli" alla Salvador Dalí.

(Il Consiglio di Stato, con Ordinanza 31 marzo 2009, n. 1667, ha sospeso l'efficacia della sentenza del Tar Lazio, Roma, Sezione II bis, 18 dicembre 2008, n. 11697, sul partner "faber" nella società di gestione delle farmacie comunali (di cui alla nota oppositiva comparsa su Punto Effe dello scorso 9 aprile).